



SENTENZA N.569/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73117** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 4.03.2021 dal Sig. (omissis) (C.F.(omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guarino (C.F.: GRNGNN53P24F839N) ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Via M.R. Imbriani, n. 73, (pec: giovanniguarino@avvocatinapoli.legalmail.it, mail: giovguarino@libero.it, fax 081/5235266), in virtù di procura e contestuale elezione di domicilio con atto, del 2.03.2021, separato e allegato al ricorso;

contro

INPS - Gestione pubblica ex INPDAP, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; **INPS** - Gestione pubblica ex INPDAP, Struttura territoriale di Napoli, in persona del suo dirigente rettore *pro tempore* in Napoli, Via A. De Gasperi, n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma,

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73117	
	elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale	
	INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;	
	<i>nonché contro</i>	
	Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro <i>pro tempore</i> ; Ministero della Difesa (C.F.: 80234710582), in persona del Ministro <i>pro tempore</i> ,	
	entrambi rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: 80030620639), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, nei cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz, n. 11, si domicilia;	
	<i>per</i>	
	l'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione n. 50152457 a far data dall'1.09.2014, con corresponsione dei relativi arretrati, per mancato conteggio dei periodi dall'1.01.1979 al 20.03.2001 e dal 18.03.1996 al 31.08.2011, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.	
	Visto il decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del 23.03.2023, che ha assegnato a questo G.M. il presente giudizio;	
	visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	chiamata la causa nella pubblica udienza del 25.09.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.	
	FATTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, del 4.03.2021, il Sig. (omissis) riassumeva	
	2	

il ricorso R.G. n. 6126/2020, definito con sentenza del Tribunale di Napoli n. 191/2021, del 13.01.2021, declinatoria di giurisdizione a favore della Corte dei conti.

In quella sede, il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione n. 50152457, a far data dall'1.09.2014, data del suo collocamento a riposo. Aveva chiesto l'attribuzione delle variazioni dell'indennità integrativa, con corresponsione dei relativi arretrati, dei ratei maturati dall'1.01.1979 al 20.03.2001, non calcolati al fine della determinazione dell'assegno pensionistico, e dal 18.03.1996 al 31.08.2011, anch'essi non computati nella pensione liquidata, così come calcolata dalla perizia di parte prodotta in allegato.

In particolare, il ricorrente in riassunzione specificava che, in data 25.03.2014, l'Istituto Professionale Servizi Alberghieri Ristorazione "Lucio Petronio" aveva decretato la sua cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 509 del decreto legislativo n. 297/1994, considerato che al 24.04.2013 aveva maturato 65 anni di età.

L'INPS - Gestione Pubblica ex INPDAP, in data 23.05.2013, aveva comunicato con atto n. 001201300017454 la determinazione di riscatto a favore del Sig.(omissis), agli effetti della liquidazione del trattamento di fine servizio (legge n. 122/2010), per alcuni periodi o servizi. Si trattava di 102 mesi ammessi a riscatto (per 8 anni, 5 mesi e 23 giorni) per un contributo versato, in data 14.08.2013, pari a euro 7.660,75.

In data 3.02.2014, il Sig.(omissis) presentava domanda di ricongiunzione di alcuni periodi assicurativi, alle Casse Pensioni amministrate dall'INPDAP, relativi a servizi svolti presso altra

gestione pensionistica inerente comunque sempre ad Enti Pubblici e, dunque, in continuità di prestazione contributiva.

In data 23.03.2015, con protocollo n. 5105.23/03/2015.0051732, la Direzione Provinciale Napoli Vomero - Gestione Pubblica ex INPDAP trasmetteva l'atto n. 103201500010562, con cui veniva conferita al Sig.(omissis), cessato dal servizio il 31.08.2014 per raggiunti limiti di età, la pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata con il sistema misto, pagata con il numero n. 50152457, a decorrere dall'1.09.2014, per un importo annuo lordo di euro 18.000,58.

Il ricorrente riteneva tuttavia errati i calcoli effettuati, in quanto non sarebbe stato considerato il servizio prestato presso l'Aeronautica Militare, come risulterebbe dagli atti esistenti presso il Comando Scuola Sottoufficiali A.M. di Caserta.

In tale documentazione, era stato attestato che il Sig. (omissis), in possesso della Laurea in Ingegneria Elettronica, aveva prestato servizio dall'1.01.1979 al 20.03.2001 come docente agli Allievi dei Corsi Sottufficiali in istruzione regolamentati dalla legge n. 212/1983. Il ricorrente precisava di aver assolto il precitato incarico a mezzo di convenzioni annuali a tempo determinato, partitamente indicate in ricorso, per 365 giorni l'anno dal 1979 al 2000 e dall'1.01.2001 al 20.03.2001.

Precisava inoltre che, in riferimento ai detti periodi, risulterebbero contributi assistenziali e previdenziali versati presso la sede INPS di Caserta, matricola n. 000518455, che sarebbero riportati nell'estratto conto previdenziale INPS emesso in data 27.10.2016. Da tale

documento si evincerebbe che il servizio era stato prestato dal

Sig.(omissis), dall'1.01.1979 al 21.03.2001, presso l'Amministrazione

Statale Scuola Specialisti Aeronautica Militare.

Secondo il ricorrente, quindi, l'INPS - Gestione Pubblica ex INPDAP,

ai fini del diritto della pensione, non avrebbe correttamente calcolato

detti periodi, come si evincerebbe dai conteggi della pensione n.

50152457, liquidata a decorrere dall'1.09.2014.

Successivamente, il 7.12.2018, il Sig.(omissis) presentava all'INPS,

Gestione lavoratori dipendenti pubblici, Fondo FPLD, con decorrenza

1.01.2019, domanda n. 2113801100035 per ottenere la pensione

suppletiva di vecchiaia per i contributi rimasti all'INPS dal 18.05.1996

al 31.08.2011, ma il 12.12.2018 l'INPS comunicava che non era stato

possibile accogliere la domanda.

In data 1.03.2019, veniva presentato ricorso al Comitato Provinciale

INPS in via telematica avverso il provvedimento di reiezione della

suddetta domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico; ma

tale ricorso amministrativo non sortiva esiti.

Da quanto sopra esposto, risulterebbe quindi - nella prospettazione

attore - che il Sig.(omissis) avrebbe maturato un'anzianità di servizio

dall'1.01.1979 all'1.09.2014, senza che tuttavia l'INPS ne abbia tenuto

integralmente conto. Al ricorrente, spetterebbe quindi il diritto al

ricalcolo del proprio trattamento previdenziale con l'applicazione di

tutti i contributi versati e le maggiorazioni dovute.

Il ricorrente riteneva necessario valutare il periodo lavorativo svolto

prima alle dipendenze, in qualità di docente, dell'Amministrazione

Statale Scuola Specialisti Aeronautica Militare (Corsi Sottufficiali A.M. di Caserta), e poi i successivi incarichi svolti presso il MIUR.

Richiamava quindi la doverosità e gratuità della ricongiunzione, che dovrebbe operare senza incidere negativamente sul trattamento pensionistico spettante all'interessato medesimo.

L'omesso o anche il solo parziale versamento dei contributi obbligatori a carico dell'ente non potrebbe ridondare a danno del ricorrente, spostandosi l'eventuale vertenza ai rapporti tra l'ente previdenziale di provenienza (Amministrazione Statale Scuola Specialisti Aeronautica Militare) e l'ente previdenziale di destinazione (l'INPS - Gestione Pubblica ex INPDAP) il quale, pertanto, non potrebbe negare detta ricongiunzione nei confronti del dipendente.

Il ricorrente deduceva quindi la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 79/1979 e degli articoli 112 e 113 del D.P.R. n. 1092/1973, che prevedono la facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso diversi enti pubblici; in tal modo sussistendo per il Sig.(omissis) il diritto alla ricongiunzione, che ricorrerebbe stante il verificarsi del presupposto dell'effettivo versamento all'INPS dei relativi contributi.

Il ricorrente argomentava anche nel senso che sarebbe ammesso pure il computo gratuito dei servizi resi ad enti pubblici diversi dallo Stato, ex art. 11 ed art. 12 del D.P.R. n. 1092/1973, nei casi in cui il lavoratore risulti esser stato assicurato presso l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti invece che presso le casse pensionistiche del regime pubblico (Ex-Inpdap). In questi casi, l'ordinamento

consentirebbe il trasferimento dei contributi dall'INPS alla Cassa dello Stato al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico. Il computo gratuito potrebbe essere esercitato in tutto o in parte, a condizione che tali periodi risultino coperti, come nel caso di specie, da contribuzione.

D'altra parte, argomentava ancora il ricorrente, ai fini contributivi egli non può vedersi vanificata la contribuzione relativa al periodo dal 1979 al 20.03.2001.

Da ultimo, chiedeva – nei termini chiariti dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza 18.10.2002, n. 10/QM/2002 - il diritto al "maggior importo" tra le percentuali degli interessi e della rivalutazione.

Il ricorrente concludeva quindi chiedendo di: accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi attribuire i benefici in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi non conteggiati, cioè dall'1.01.1979 al 20.03.2001, ai fini della determinazione dell'assegno pensionistico e dal 18.03.1996 al 31.08.2011 per il ricalcolo della pensione all'1.09.2014, data di collocamento a riposo; per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostruzione integrale della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, in virtù della conseguente rideterminazione della pensione in godimento; condannare la parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per effetto dovuto, oltre gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al rimborso

delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore.

In via istruttoria, chiedeva, se del caso, C.T.U. al fine di rideterminare gli importi spettanti al ricorrente sulla scorta del *petitum*.

2. Con memoria del 2.05.2024 si costituiva in giudizio l'INPS che, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Rilevava che la pensione supplementare sarebbe una prestazione economica erogata al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.

Considerato che il ricorrente chiedeva la liquidazione della pensione supplementare sulla base di contributi versati nella gestione privata (AGO) e che, pertanto, tale pensione non avrebbe natura di pensione pubblica, con riferimento alla richiesta al relativo capo di domanda sussisterebbe il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

In merito alla richiesta di ricongiunzione, dall'allegato estratto contributivo risulterebbe che il periodo dall'1.01.1979 al 31.12.1987 era stato interamente ricongiunto nella gestione pubblica; ne conseguirebbe che l'INPS ne avrebbe sicuramente tenuto conto ai fini della liquidazione della pensione con il provvedimento del 23.03.2015.

Dall'estratto contributivo, che riporta anche la gestione privata, non emergerebbe l'esistenza di ulteriori periodi assicurativi suscettibili di essere ricongiunti.

Un'eventuale ricongiunzione di contributi dalla gestione privata

sarebbe stata onerosa, e non gratuita, e sarebbe potuta avvenire solo a domanda, e mai d'ufficio.

Il ricorrente non avrebbe provato di avere mai presentato domanda di ricongiunzione di eventuali contributi versati nella gestione privata per gli anni dal 1988 al 2001.

Tanto meno vi sarebbero periodi riscattati di cui l'INPS non avrebbe tenuto conto ai fini della liquidazione della pensione.

Il ricorrente affermava che in data 23.05.2013 l'INPS (gestione pubblica) gli avrebbe certificato i periodi lavorativi ammessi a riscatto (indicati in dettaglio in ricorso), determinando il relativo contributo, ma in tutta evidenza tale provvedimento rileverebbe ai soli *“effetti della liquidazione del trattamento di fine servizio (per i periodi sopra indicati)”*.

Il ricorrente non allegherebbe né proverebbe l'esistenza di nessun provvedimento di riscatto ai fini pensionistici, mentre dal 18.05.1996 il ricorrente era dipendente del MIUR con contratto a tempo indeterminato.

Nel merito della domanda di pensione supplementare, l'INPS sosteneva che la ricongiunzione effettuata per il periodo dall'1.01.1979 al 31.12.1987 poteva fare riferimento ai periodi di docenza svolti dal ricorrente presso l'Aeronautica Militare, ma si riservava di fornire maggiori e più precise informazioni quando avrebbe ricevuto la relazione dall'ufficio amministrativo.

In ogni caso, per il periodo successivo al 31.12.1987 non risulterebbe nessun versamento contributivo oltre quelli effettuati dal MIUR.

Per l'INPS, l'affermazione del ricorrente circa il fatto di aver lavorato

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non sarebbe sostenuta da prove adeguate, in particolare circa la natura del rapporto di lavoro. Se il ricorrente avesse lavorato come lavoratore autonomo non vi sarebbe peraltro stato nessun obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro (ma solo da parte del lavoratore e senza applicazione del principio di automaticità delle prestazioni).

In mancanza di versamenti contributivi nella gestione privata, legittimamente l'INPS avrebbe respinto, con il provvedimento del 12.12.2018, la domanda di pensione supplementare.

Inoltre, precisava l'INPS che per i contributi dovuti nella gestione privata (AGO) opererebbe la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Tenuto conto del periodo al quale si riferiscono i contributi eventualmente omessi dal datore di lavoro (dall'1.01.1979 al 20.03.2001), dell'assenza di denunce di evasione contributiva e di atti interruttivi, la prescrizione quinquennale sarebbe interamente decorsa.

L'INPS eccepiva infine la prescrizione ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 295/1939 e dell'art. 2948 c.c. Essendo il ricorrente titolare di pensione dal mese di settembre 2014, il primo atto interruttivo validamente posto in essere nei confronti dell'INPS sarebbe costituito dalla notifica del ricorso introduttivo proposto innanzi al Tribunale di Napoli, avvenuta nel mese di maggio 2020; per cui, sarebbero prescritte le differenze economiche eventualmente spettanti sui ratei di pensione per il periodo antecedente il mese di maggio 2015.

Concludeva l'Istituto previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

3. Con memoria difensiva del 3.05.2024, si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Difesa, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato che, in via unica e preliminare, eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva per estraneità rispetto ai fatti oggetto del giudizio.

Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, i Ministeri resistenti non assumerebbero la veste di soggetti tenuti a subire la pronuncia giurisdizionale.

Solo per completezza, veniva rappresentato che il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione (e mai del Ministero della Difesa), in qualità di docente (classe di concorso A047 - Matematica), con decorrenza giuridica dall'1.09.2000 ed economica dall'1.09.2001. A far data dall'1.09.2014, era poi collocato a riposo, per sopraggiunti limiti di età.

In data 3.02.2014, il ricorrente presentava poi all'INPS istanza di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29/1979, rientrando quindi nella competenza esclusiva di tale ente anche il riconoscimento della pensione suppletiva di vecchiaia.

4. All'udienza del 14.05.2024, la difesa del ricorrente depositava documentazione integrativa. Il G.M., con ordinanza a verbale ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.g.c., concedeva termine per controdedurre all'istituto previdenziale e riteneva necessario acquisire i fascicoli amministrativi del ricorrente presso il Ministero della Difesa e il

Ministero dell'Istruzione, ivi incluso lo stato matricolare, ove presente;

riteneva altresì necessario che l'INPS depositasse il fascicolo amministrativo, nonché dettagliata relazione che ricostruisse la posizione contributiva del ricorrente, anche alla luce della sussistenza agli atti di prospetti di contribuzione dal contenuto differente.

5. Con memoria del 9.07.2024, depositata in vista dell'udienza del 17.07.2024, il ricorrente evidenziava come la nota dell'8.10.2014 dell'INPS, Direzione Provinciale Napoli, avesse riconosciuto al Sig.(omissis) la ricongiunzione onerosa del periodo pari ad anni 9 ai fini della misura del trattamento di quiescenza, per periodi compresi fra l'1.01.1979 e il 21.03.2001 (dall'estratto INPS in realtà sono specificate anche le date precise) cui corrispondeva un onere di euro 23.454,93.

L'INPS effettuava altresì il calcolo del contributo di ricongiunzione con modalità di pagamento in 108 rate di euro 217,18 fino all'1.08.2023. Il ricorrente depositava anche ricevute di pagamento della ricongiunzione onerosa, di cui l'ultima rata era appunto stata pagata nel mese di agosto 2023.

Nell'evidenziare che il 23.03.2015 l'INPS comunicava il conferimento della pensione liquidata, a decorrere dall'1.09.2014, il ricorrente sottolineava che l'estratto contributivo del 9.05.2024, gestione dipendenti pubblici, sarebbe carente dei contributi ricongiunti.

Insisteva quindi nel chiedere il ricalcolo nonché la riliquidazione della pensione, previa ove occorra la nomina di CTU.

6. All'esito dell'udienza del 17.07.2024, il G.M., con ordinanza n.

91/2024, riteneva necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alla documentazione depositata agli atti, necessari per la decisione della controversia, sentite sul punto le parti costituite.

Formulava quindi all'INPS i seguenti quesiti: 1) se i 9 anni oggetto di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 fossero riconducibili ai periodi di docenza agli Allievi dei Corsi Sottufficiali in istruzione regolamentati dalla legge n. 212/1983 (Amministrazione Statale Scuola Specialisti Aeronautica Militare, Corsi Sottufficiali A.M. di Caserta) ovvero, in caso contrario, a quale gestione fossero riferibili, 2) se la domanda di ricongiunzione del ricorrente, del 3.02.2014, si riferiva o meno all'intero servizio prestato dallo stesso, dall'1.01.1979 al 20.03.2001, come docente alla Scuola Specialisti Aeronautica Militare, Corsi Sottufficiali A.M. di Caserta e, in caso affermativo, le ragioni della mancata ricongiunzione dei servizi dall'1.01.1988 al 20.03.2001; 3) a quali periodi lavorativi si riferivano e presso quale ente i periodi dall'1.01.1988 al 31.12.1992 (anni 5), dall'1.01.1993 al 31.12.1994 (anni 2), dall'1.01.1995 al 31.12.1995 (anni 1), indicati come "periodi già utili" dall'atto con cui l'INPS aveva riconosciuto al Sig.(omissis) la ricongiunzione per anni 9 (atto dell'8.10.2014 N. DT011201400032263, relativo alla domanda n. 011201400004767 - pagina 3 del calcolo del contributo di ricongiunzione). Veniva altresì richiesto al ricorrente il deposito in giudizio della domanda di ricongiunzione del 3.02.2014.

7. Con memoria d'udienza del 23.09.2024, il ricorrente evidenziava di non avere disponibilità della domanda di ricongiunzione del 3.02.2014,

la cui sussistenza era tuttavia dimostrata dal riscontro dell'INPS (numero di pratica n. 0000001291, del 3.02.2014) di cui chiedeva l'acquisizione.

La domanda di ricongiunzione verteva quindi per il periodo contributivo dall'1.01.1979 al 21.03.2001, cioè per anni 21 di contribuzione lavorati presso l'Aeronautica Militare in qualità di docente agli allievi dei Corsi Sottoufficiali, come da certificato di servizio allegato.

Evidenziava il ricorrente che, dei 21 anni richiesti in domanda, solo 9 erano passati dalla gestione AGO ad altra gestione e specificatamente il periodo lavorativo dall'1.01.1978 al 31.12.1987 a titolo oneroso.

I periodi lavorativi dall'1.01.1988 al 17.05.1996 (circa 9 anni) non risultavano, nonostante il Sig.(omissis) continuasse a lavorare in detta scuola come da certificato di servizio e nonostante nel documento n. 4 (pag. 3 di 5) del foliaro depositato all'udienza del 14.05.2024 risultavano periodi già utili a pensione.

I periodi successivi, dal 18.05.1996 al 9.01.1999 (circa 3 anni), sempre lavorati presso la scuola Aeronautica, risultavano improvvisamente contabilizzati nell'estratto conto come dipendente MIUR.

I periodi lavorativi dal 9.01.1999 al 20.03.2001 (circa 2 anni) non risultavano, nonostante il Sig.(omissis) continuasse a lavorare in detta scuola come da certificato di servizio e nonostante nel documento n. 4 (pag. 3 di 5) del foliaro depositato all'udienza del 14.05.2024 risultavano periodi già utili a pensione.

Riepilogando la sua carriera, il ricorrente evidenziava i seguenti

periodi lavorativi: 9 anni dall'1.01.1979 al 31.12.1987 presso l'Aeronautica Militare in qualità di docente agli allievi dei Corsi Sottoufficiali; 13 anni dall'1.01.1988 al 20.03.2001 presso l'Aeronautica Militare in qualità di docente agli allievi dei Corsi Sottoufficiali; 13 anni dal 31.03.2001 al 31.08.2014 presso il MIUR.

Si tratterebbe di un periodo pari a 35 anni di servizio, cui sarebbero da aggiungere i periodi ammessi al riscatto con la domanda del 23.05.2013 cioè dall'1.11.1968 al 31.10.1973 per i 5 anni del diploma di laurea, e dal 13.05.1975 al 26.06.1976 per anni 1 e mesi 1 del servizio di leva o equiparata, e infine dal 16.05.1996 al 15.06.1996 per giorni 28 di servizio pre-ruolo.

In conclusione, chiedeva la contabilizzazione di circa 20 anni di periodi contributivi, di cui 15 anni lavorati presso l'Aeronautica Militare in qualità di docente agli allievi dei Corsi Sottoufficiali e 5 anni di diploma di laurea riscattati a titolo oneroso.

Ribadiva quindi la domanda di ricalcolo e liquidazione della pensione, con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione.

8. All'udienza del 25.09.2024, erano presenti l'Avv. Guarino per il ricorrente e l'Avv. Tellone per l'INPS. L'Avv. Guarino si riportava al ricorso e alla memoria da ultimo depositata, chiedendone l'accoglimento, nonché in subordine la nomina di un CTU.

L'Avv. Tellone depositava una relazione dell'INPS e si riportava alla memoria di costituzione. Chiedeva altresì di valutare un termine per un componimento stragiudiziale, mentre il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Nella succinta relazione amministrativa depositata si rispondeva ai quesiti formulati da questo G.M. con l'ordinanza n. 91/2024, specificando che: 1) i periodi ricongiunti si riferivano al servizio prestato presso l'Amministrazione Statale, Scuola Specialisti Aeronautica Militare, Corso Sottufficiali A.M. di Caserta; 2) la domanda di ricongiunzione riguardava l'intera contribuzione presente nella gestione di provenienza, senza possibilità di frazionamento; 3) i "periodi già utili" dall'1.01.1988 al 31.12.1995 si riferivano a servizio presso "Ministero dell'Istruzione"; tale ultimo desumibile unicamente in base a quanto riportato sulla determina della ricongiunzione. *“In proposito, in quanto non più visualizzabili per effetto di reiterate sovrapposizione e rettifiche, si segnala che allo stato non vi sia più modo di riscontrare chi abbia inserito e certificato gli stessi”*.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del Sig. (omissis) di ricalcolo della pensione in godimento dall'1.09.2014, data del suo collocamento a riposo, con l'inclusione – mediante ricongiunzione – dei periodi assicurativi asseritamente non conteggiati, cioè dall'1.01.1979 al 20.03.2001 e dal 18.03.1996 al 31.08.2011.

Il ricorrente chiede altresì, senza tuttavia subordinare espressamente la domanda al rigetto della precedente, la pensione supplementare di vecchiaia per i contributi rimasti all'INPS dal 18.05.1996 al 31.08.2011.

2. Quanto al difetto di legittimazione passiva, sollevato nelle memorie dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Difesa per estraneità

ai fatti oggetto del giudizio, si ritiene di non dover accogliere la richiesta in quanto l'accertamento dei periodi di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero dell'Istruzione e presso il Ministero della Difesa costituisce presupposto del riconoscimento delle annualità utili ai fini pensionistici richieste con il ricorso.

È pertanto necessario valutare gli elementi di fatto e di diritto addotti dai Ministeri in questione, al fine di pervenire ad un accertamento giudiziale che sia corretto e in linea con le richieste del ricorrente; pur non dovendo le stesse amministrazioni eventualmente procedere alle operazioni di ricongiunzione o di calcolo della pensione supplementare richieste dal ricorrente.

Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Difesa sono quindi respinte.

3. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS secondo cui il primo atto interruttivo dei termini prescrizionali risalirebbe a maggio del 2020, con conseguente prescrizione dei ratei antecedenti a maggio 2015.

A tale riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Il ricorrente, titolare di pensione dal mese di settembre 2014, ha presentato la domanda di ricongiunzione il 3.02.2014. Successivamente, in data 7.12.2018, ha presentato domanda avente ad oggetto la corresponsione della pensione supplementare in riferimento ai contributi previdenziali rimasti all'INPS, con effetto interruttivo da tale data e a cui poi ha fatto seguito il ricorso al Comitato Provinciale

INPS, dell'1.03.2019, avverso il provvedimento di reiezione della domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico.

L'eccezione, volta invece a valorizzare quale primo atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivo proposto innanzi al Tribunale di Napoli, avvenuta nel mese di maggio 2020, non può quindi essere accolta.

4. Venendo al merito, il ricorso sulla domanda principale è accolto per le ragioni di seguito esposte.

Come ricordato dalla Corte costituzionale, *“il sistema previdenziale italiano, caratterizzato da una struttura pluralistica e frammentata dell'ordinamento pensionistico, con presenza, accanto alla assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, di più gestioni previdenziali, ha prescelto come regola generale, per la conservazione ed il completamento dei periodi assicurativi posti in essere presso gestioni diverse, sia per i lavoratori dipendenti, che per i liberi professionisti, quella della ricongiunzione (legge n. 29 del 1979 e legge 5 marzo 1990, n. 45, recante “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”), secondo la quale, a domanda dell'interessato, si realizza la concentrazione di tutte le contribuzioni versate presso le varie gestioni in un'unica gestione, con la liquidazione di una pensione unica in base alle norme della gestione medesima e con l'utilizzazione di tutti i periodi trasferiti per il valore che essi avevano acquisito presso la gestione originaria”* (Corte cost., sentenza n. 267/2004; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 306/2022).

“Pertanto, sono atti a rifluire sulla durata del servizio prestato dal dipendente pubblico a sua volta elemento essenziale agli effetti del conseguimento del

diritto a pensione e della determinazione quantitativa del trattamento di quiescenza una serie di istituti apprestati dalla legislazione previdenziale (Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione siciliana n. 759/2021). Ed invero, la nozione di servizio effettivo, ai fini del T.U. di cui al D.P.R. 1092/1973 (su cui, cfr. art. 40 co. 1 del D.P.R. cit.), incidente sul an e sul quantum del trattamento di quiescenza comprende, infatti, oltre i servizi di ruolo resi dal dipendente, anche ulteriori periodi e servizi qualificati ex lege come valutabili. In tale cornice, si inscrivono istituti distinti, quali il computo di servizi (es. art. 10, 11 e 12 D.P.R. 1092/1973), il riscatto di servizi (es. art. 14 D.P.R. 1092/1973), la ricongiunzione di periodi (es. L. 29/79, già gratuita [art. 1] o onerosa [art. 2] per i lavoratori dipendenti; ma, pure, la L. 45/90 con riguardo ai liberi professionisti) [...]” (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 306/2022).

È stato peraltro anche affermato che non è escluso che il legislatore “possa disciplinare la ricongiunzione dei contributi versati presso gestioni differenti”, ma questo deve avvenire “contemperando la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso con l’esigenza che il pluralismo delle gestioni previdenziali e la frammentarietà della carriera lavorativa non si risolvano in un pregiudizio per il lavoratore che intenda conseguire la pensione” (Corte cost., sent. n. 147/2017).

“La ricongiunzione ... implica il trasferimento, presso la nuova gestione, della «posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore presso la gestione di provenienza, nella sua integrale consistenza» (sentenza n. 374 del 1997)” e “si prefigge di valorizzare tutti i periodi assicurativi (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 maggio 1989, n. 2616) e di attribuire

all'interessato un trattamento più vantaggioso rispetto a quello che potrebbe rivendicare tenendo distinti i rispettivi periodi (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 febbraio 1989, n. 740)" (Corte cost., sent. n. 147/2017).

4.1. Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente ha dedotto che nell'effettuare i conteggi della sua pensione ordinaria di vecchiaia l'INPS non ha considerato il servizio da egli prestato presso l'Aeronautica Militare.

Risulta invero agli atti che l'Aeronautica Militare, con certificato di servizio, aveva attestato che il ricorrente aveva prestato servizio dall'1.01.1979 al 20.03.2001 come docente agli Allievi dei Corsi Sottufficiali in istruzione regolamentati dalla legge n. 212/1983.

Tale servizio era prestato a mezzo convenzioni annuali a tempo determinato, per 365 giorni l'anno dal 1979 al 2000 e dall'1.01.2001 al 20.03.2001, come risulta dal documento dell'Aeronautica Militare, Divisione Formazione Sottufficiali e Truppa, S.S.A.M., Comando Corsi, del 24.10.2002, allegato agli atti a firma del Comandante.

In riferimento ai detti periodi, come affermato nel ricorso e dalla documentazione prodotta dal ricorrente in giudizio, risultano contributi utili a pensione a nome di (omissis) dall'1.01.1979 al 21.03.2001 a titolo di "Lavoro dipendente" presso "AMM. STATALE SCUOLA SPECIALISTI AERONAUTICA MILIT".

Tali dati sono riportati in un Estratto Conto Previdenziale dell'INPS, emesso il 27.10.2016.

In questo documento si evincono i riferimenti retributivi e contributivi del Sig.(omissis) per il periodo di servizio prestato, dall'1.01.1979 al

21.03.2001, in qualità di docente agli Allievi dei Corsi Sottufficiali A.M. di Caserta, Amministrazione Statale Scuola Specialisti Aeronautica Militare. Si tratta di contribuzione relativa a “Lavoro dipendente” per 52 settimane all’anno dal 1979 al 2000 e per 13 settimane relativamente all’anno 2001.

Nello stesso documento è precisato nelle Avvertenze che *“Il presente estratto conto elenca i periodi contributivi utili alla pensione registrati attualmente negli archivi dell’INPS”*.

In riferimento alla posizione del Sig.(omissis), l’estratto conto del 27.10.2016 specifica anche che lo stesso è *“Titolare di pensione cat. VOCTPS (VECCHIAIA DIP. DELLO STATO (CPTS) Certif. n. 08977968 erogata da: INPS”*, nonché che era *“In corso ricongiunzione presso altra gestione pensionistica (L. 29/79 art. 2, domanda del 03/02/2014)”*.

Gli stessi periodi risultano altresì dal prospetto TR.C/01 bis dei contributi versati e accreditati in favore del Sig.(omissis), del 6.10.2014, trasmesso dall’INPS, sede di Pozzuoli, all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 29/1979.

In riferimento alla richiesta di ricongiunzione del 3.02.2014, il prospetto dell’INPS di Pozzuoli riporta i riferimenti retributivi e contributivi del Sig.(omissis) per il periodo di servizio prestato, dall’1.01.1979 al 21.03.2001, con il codice OBG (Contr. Lavoro Dipendente). I riferimenti coincidono con quelli riportati nell’estratto conto contributivo del 27.10.2016. Si tratta di contributi per un montante complessivo di euro 177.428,50.

Specifica tuttavia l’INPS di Pozzuoli nell’atto del 6.10.2014 che *“... la*

domanda di ricongiunzione pendente non consente di utilizzare in alcun modo i periodi di contribuzione oggetto della presente segnalazione ...”.

4.2. Tali periodi, quindi, secondo il ricorrente, non sarebbero stati calcolati integralmente dall’INPS nei conteggi relativi alla pensione n. 50152457.

In effetti, dal provvedimento di determinazione della pensione agli atti (Atto n. 103201500010562, del 23.03.2015) risultano esclusivamente i periodi di servizio dal 1996 in poi presso il Ministero dell’Istruzione, mentre per il periodo antecedente risultano conteggiati il servizio militare e 9 anni ricongiunti ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979, questi ultimi tuttavia non meglio specificati se non con riferimento alla loro inerenza a periodi di servizio fino al 31.12.1992.

Si tratta quindi verosimilmente del periodo 1.01.1979 – 31.12.1987, ossia dei 9 anni che risultano nella “segnalazione” contenuta nell’estratto conto previdenziale dell’INPS, del 2.05.2024, agli atti, in cui si evidenzia inoltre essere stata “Definita la ricongiunzione dall’AGO in altra gestione pensionistica (L.29/79) presentata il 03/02/2014 presso la sede di: POZZUOLI”.

L’estratto conto INPS presenta peraltro un vuoto previdenziale dal 31.12.1987, anno in cui termina la ricongiunzione concessa, sino al 18.05.1996, dove sono registrati contributi a carico del Ministero dell’Istruzione.

Tuttavia, oltre al fatto che il prospetto dell’INPS Pozzuoli riporta a vantaggio del Sig.(omissis) contributi dall’1.01.1988 sino al 21.03.2001 – quindi riferendosi all’intero periodo non oggetto di ricongiunzione -

da altra documentazione agli atti, e cioè dall'atto con cui l'INPS ha riconosciuto al Sig.(omissis) la ricongiunzione per anni 9 (atto dell'8.10.2014 N. DT011201400032263, relativo alla domanda n. 011201400004767) è indicato (alla pagina 3 del calcolo del contributo di ricongiunzione) che risultano *"periodi già utili"* quelli relativi al periodo dall'1.01.1988 al 31.12.1992 (anni 5), al periodo dall'1.01.1993 al 31.12.1994 (anni 2), al periodo dall'1.01.1995 al 31.12.1995 (anni 1), nonché al periodo dall'1.01.1996 al 31.07.2011 (anni 15 e mesi 7), per attività prestata presso *"Ministero"*.

Anche il ricorrente, nella sua memoria per l'udienza del 25.09.2024, sottolineava come l'INPS, da un lato, avesse attestato a vantaggio del Sig.(omissis) la maturazione di contribuzione per 21 anni nel fondo pensione dei lavoratori dipendenti e nella gestione speciale dei lavoratori autonomi dal 1.01.1979 al 21.03.2001. E sottolineava come tale periodo incontrovertibilmente riguardasse il periodo lavorativo effettuato presso l'Aeronautica Militare in qualità di docente agli allievi dei Corsi Sottoufficiali.

Per converso, la stessa INPS, nell'atto di ricongiunzione dell'8.10.2014, n. DT011201400032263, contabilizzava solo la ricongiunzione di 9 anni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79 per il periodo dall'1.01.1979 al 31.12.1987; mentre nello stesso documento l'INPS riconosceva gli ulteriori periodi da ricongiungere quali periodi già utili a pensione e precisamente dall'1.01.1988 al 3.02.2014, ma senza che questi ultimi periodi fossero computati integralmente nella determinazione del trattamento pensionistico.

4.3. A seguito di quanto richiesto con l'ordinanza n. 91/2024, all'udienza del 25.09.2024, l'INPS specificava che: 1) i periodi ricongiunti si riferivano al servizio prestato presso l'Amministrazione Statale, Scuola Specialisti Aeronautica Militare, Corso Sottufficiali A.M. di Caserta; 2) la domanda di ricongiunzione riguardava l'intera contribuzione presente nella gestione di provenienza, senza possibilità di frazionamento; 3) i "periodi già utili" dall'1.01.1988 al 31.12.95 si riferivano a servizio presso "Ministero dell'Istruzione".

4.4. Alla luce delle evidenze documentali agli atti, non risultano intellegibili le ragioni del mancato computo dell'integrale periodo di servizio prestato presso la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare.

Si tratta peraltro di un servizio particolare, che ha interessato per vari profili i docenti civili convenzionati con l'Aeronautica Militare, tra cui i docenti, come il ricorrente, della Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare "Mario Anelli" di Caserta.

Al riguardo, viene in rilievo la legge n. 1023/1969 (*"Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica"*), riguardante la possibilità per le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica militare di affidare compiti d'insegnamento a docenti civili per le materie non militari.

L'art. 2 di tale legge prevede che all'insegnamento delle materie non militari si provvede, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di

istituti e scuole statali (...) nonché dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato.

Il decreto ministeriale 20.12.1971, emanato sulla base del citato art. 2, fissa le coordinate della posizione giuridica ed economica dei docenti convenzionati, ricalcandole su quelle corrispondenti dell'ordinamento scolastico ed universitario, o ad esse facendo direttamente rinvio.

In tal senso, *“la fonte normativa ha voluto utilizzare nell'ambito delle scuole militari la figura dell'incarico d'insegnamento, mutuandone il modello dalla scuola statale e dall'Università”*, così potendosi affermare *“che il decreto del 1971 ha inteso configurare il rapporto dei professori incaricati nelle scuole militari come rapporto di impiego, sia pure non di ruolo e a termine”* (Cons. Stato, IV Sez., dec. n. 98/1992).

Gli indici di tale qualificazione sono peraltro evidenti nella disciplina del decreto ministeriale. Viene fissato: l'orario tipo settimanale, il “trattamento annuo lordo” sul quale saranno operate le trattenute d'obbligo, la riduzione della retribuzione nel caso di doppio incarico, con ciò rendendo evidente che il trattamento economico del personale è uno “stipendio” (Cons. Stato, IV Sez., dec. n. 98/1992).

C'è poi l'articolo 6 del decreto ministeriale, secondo cui *“al personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato cui viene conferito un incarico per l'intero anno scolastico e limitatamente al periodo dell'effettiva prestazione spettano gli assegni accessori ed il trattamento di quiescenza, di previdenza ed assistenza previsti per gli insegnanti incaricati degli istituti e*

delle scuole dipendenti da Ministero della Pubblica Istruzione".

E, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, *“non si potrebbe parlare di “trattamento di quiescenza, di previdenza ed assistenza”, se si trattasse di un contratto d’opera. ... tutto conduce ad affermare che i rapporti stabilitisi fra gli appellanti e l’amministrazione della Difesa sono rapporti di lavoro subordinato ... inevitabile l’ulteriore conclusione che si tratta di pubblico impiego, sia pure non di ruolo: gli elementi pubblicistici sono molteplici e del resto incontrovertiti”* (Cons. Stato, IV Sez., dec. n. 98/1992).

Anche successivamente è stato affermato che l’incarico di insegnamento conferito dalle scuole militari ricalca, nelle forme e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell’ordinamento scolastico (T.A.R. Lazio, sez. II-bis, sent. n. 2108/2000; T.A.R. Campania, sez. II, sent. n. 1002/1999; T.A.R. Campania, sez. I, sent. n. 37/1995); ed è stato ribadito che *“il suddetto D.M. ha inteso configurare il rapporto degli insegnanti incaricati nelle scuole militari come rapporto d’impiego, sia pure non di ruolo e a termine”* (T.A.R. Campania, sez. IV, sent. n. 6132/2004).

4.5. Alla luce di quanto sopra esposto, non risultando dagli atti di causa e dalle motivazioni addotte dall’Istituto previdenziale le ragioni della mancata ricongiunzione del periodo di servizio successivo al 1987 prestato dal ricorrente presso la Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica Militare “Mario Anelli” di Caserta, il ricorso va conseguentemente accolto e, per l’effetto, l’INPS è condannata alla riliquidazione della pensione in godimento e alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre

rivalutazione e interessi, conteggiando l'intero periodo prestatato dall'1.01.1979 al 20.03.2001 presso la Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare "Mario Anelli" di Caserta, previa integrazione del contributo di ricongiunzione per i periodi non rientranti nella determinazione trasmessa con la nota dell'8.10.2014 dell'INPS, Direzione Provinciale Napoli.

Sulle somme arretrate dovrà essere riconosciuto il diritto alla liquidazione degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le decisioni QM n. 10/2002 e QM n. 6/2008.

4.6. Occorre anche aggiungere che *“i contributi previdenziali sono considerati un “bene” ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Art. 1, Prot. I CEDU, ex plurimis Corte EDU, Sentenza 24.01.2012, ric. 11838/07 e ric. 12302/07, Torri ed altri): pertanto, al fine di un corretto bilanciamento di tutti gli interessi in campo (quello pubblico a che i contributi obbligatori affluiscono alle gestioni previdenziali pubbliche; quello privato a che si tenga conto dei contributi versati), il versamento obbligatorio degli stessi da parte dell’ex dipendente pubblico deve necessariamente determinare un vantaggio economico per quest’ultimo. Ove ciò non accada, peraltro, si verificherebbe un illegittimo esproprio sostanziale di un bene privato senza alcuna forma di indennizzo”* (in tal senso, Corte conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 91/2023).

4.7. Quanto al riscatto del periodo di studi universitari ai fini pensionistici, si tratta di questione inammissibile in quanto non risulta

agli atti alcuna domanda di riscatto in via amministrativa ai fini pensionistici.

È vero che lo stesso ricorrente ha affermato che il 23.05.2013 l'INPS (gestione pubblica) gli aveva certificato i periodi ammessi a riscatto, determinandone il relativo contributo, ma tale provvedimento rilevava ai soli *“effetti della liquidazione del trattamento di fine servizio (per i periodi sopra indicati)”*.

Inoltre, la domanda è stata proposta solo da ultimo con la memoria d'udienza del 23.09.2024, e quindi si configura sostanzialmente come domanda nuova, ulteriormente conseguendone la sua inammissibilità.

5. Rimane assorbita, anche in riferimento ai profili inerenti alla giurisdizione, la domanda volta al conseguimento della pensione supplementare di vecchiaia per i contributi rimasti all'INPS dal 18.05.1996 al 31.08.2011.

6. Alla luce di quanto sopra esposto, è accertato il diritto del Sig. (omissis) alla riliquidazione della pensione in godimento dall'1.09.2014, conteggiando l'intero periodo prestato dall'1.01.1979 al 20.03.2001 presso la Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare "Mario Anelli" di Caserta, previa integrazione del contributo di ricongiunzione per i periodi non rientranti nella determinazione trasmessa con la nota dell'8.10.2014 dell'INPS, Direzione Provinciale Napoli, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre rivalutazione e interessi liquidati nei termini chiariti dalle sezioni riunite della Corte dei conti con le sentenze 10/QM/2002 e 6/QM/2008.

7. L'INPS è condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in euro 1.300,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'INPS alla riliquidazione della pensione in godimento e alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre rivalutazione e interessi liquidati come in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in euro 1.300,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 25.09.2024.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20.11.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)